

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1964

Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi  
a favore della Cassa conguaglio prezzi dello zucchero di importazione

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia, la situazione dello zucchero era caratterizzata sostanzialmente da un equilibrio fra produzione e consumo, per quanto in alcune campagne saccarifere — 1955 e 1959 — il quantitativo di tale prodotto abbia largamente superato il fabbisogno, determinando eccezionali giacenze mano mano riassorbitesì, anche attraverso l'esportazione.

Nella campagna 1962-63, per un complesso di cause concomitanti — minore produzione bieticola e lo sfavorevole andamento stagionale, rilevante aumento dei consumi anche per effetto di intervenute riduzioni di prezzo dello zucchero — è stato necessario ricorrere all'importazione per la copertura del fabbisogno interno di zucchero.

Un primo consistente quantitativo è stato subito assicurato e destinato al consumo entro i limiti di prezzo stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Successivamente, per assicurare la saldatura di campagna ritardata dal cattivo andamento delle condizioni atmosferiche, furono necessari altri acquisti di zucchero, le cui quotazioni avevano subito notevoli rialzi per la modificata situazione delle disponibilità mondiali a seguito della minor produzione da parte di Paesi esportatori — nella sola Cuba la produzione era diminuita di circa 20 milioni di quintali —. A causa di ciò il nostro Paese, come tutte le altre Nazioni, con analoghe o differenti modalità, ha dovuto provvedere alla concessione di integrazioni di prezzo. Ciò, nell'intento di assicurare il ne-

cessario approvvigionamento di zucchero senza farne gravare le conseguenze sulla popolazione.

A tal fine, è stata costituita la Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo scopo di porre la Cassa in parola nelle condizioni di poter assolvere al suo compi-

to di perequazione di prezzi dello zucchero — differenza tra i prezzi del mercato internazionale e quelli stabiliti dal CIP, si appalesa necessario disporre la concessione di un contributo statale per alleggerire situazioni bancarie ed aziendali appesantite da restrizioni creditizie.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che prevede l'erogazione di un contributo di lire 9 miliardi.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, è assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto.

### Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.